



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 107/2026/SRCPIE/REG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott. Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.ssa Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott. Massimiliano CARNIA	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Elisa MORO	Referendario

Nella camera di consiglio del 2 settembre 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi 2 sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;

Visto l'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ss.mm.ii;

Vista la Legge 14 marzo 2013, n.33;

Visto l'art. 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, Programma delle attività di controllo anno 2025;

Viste le deliberazioni nn. 362/2013/SRCPIE/INPR, 54/2021/SRCPIE/INPR e 42/2026/SRCPIE/VSG con le quali questa Sezione ha dettato una serie di precisazioni nella materia del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il *"Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni a soggetti esterni all'amministrazione"* approvato dal Comune di Santena con deliberazione di Giunta n. 124 del 20 novembre 2025;

Vista l'ordinanza n. 44 del 25 agosto 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Massimiliano Carnia,

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Santena (TO), con nota prot. n. 6774 del 27 maggio 2026, trasmetteva copia del nuovo *"Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni a soggetti esterni all'amministrazione"*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 20 novembre 2025.

Dalla disamina del testo sono emersi alcuni profili di non conformità a legge e perciò il Magistrato istruttore ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione.

IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze.

Tali disposizioni regolamentari, ai sensi del successivo comma 57, devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (sin dalla delibera n. 6/AUT/2008 della Sezione delle autonomie), tale invio è finalizzato all'espletamento delle funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Il controllo espletato non incide, nel caso specifico, sull'efficacia dell'atto, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, finalizzato al confronto tra il regolamento adottato dall'ente e i parametri normativi vigenti (fra cui, in particolare, l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000) in un'ottica non più statica, ma dinamica che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, conduca all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente (sentenze nn. 228/2017, 39/2014, 60/2013 e 198/2012).

Quanto ai presupposti di legittimità del ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono specificamente enucleati dall'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, da ultimo quelle apportate dal D.lgs., n. 75/2017.

A seguito delle modifiche normative che hanno interessato la materia degli incarichi a personale esterno all'amministrazione, a norma dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001, nonché delle indicazioni promananti dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, la scrivente Sezione ha emanato le delibere di indirizzo nn. 362/2013/SRCPIE/INPR, 54/2021/SRCPIE/INPR e 42/2026/SRCPIE/VSG.

La linea interpretativa restrittiva in merito ai requisiti per il conferimento degli incarichi è, in generale, costante, in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli stretti limiti previsti dalla legge- possono ricorrere all'impiego di personale esterno.

A tal fine il comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *"di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro"*, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale - e, se del caso, dirigenziale - del funzionario stipulante.

L'entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° 4 luglio 2019 (ad opera dell'art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

Pertanto, solo fino al 30 giugno 2019 le amministrazioni pubbliche hanno potuto ricorrere a tale tipologia contrattuale, nel rispetto degli altri parametri normativi.

In linea generale va poi rammentato che il comma 6 dell'art 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, individua i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo e precisamente:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
- f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 213/2009/PAR del 14 maggio 2009 e n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010).

La Sezione, pertanto, si sofferma sulle disposizioni che appaiono discostarsi in modo evidente dal dettato normativo e per le quali occorre che il Comune di Santena provveda ad adeguare il testo, in relazione al contenuto del menzionato art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nelle parti oggetto di successiva illustrazione, in quanto non in linea con la disciplina di legge e con le interpretazioni ormai consolidate offerte dalla giurisprudenza.

1. Divieto di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)

L'articolo 1 del regolamento, rubricato "OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE", prevede testualmente che *"le disposizioni del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti e.e., il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con*

contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA; incarichi di alto contenuto di professionalità ex art. 110, comma 6, D.Lgs.n. 267/2000 e di alta specializzazione ex art.4 del presente regolamento che costituiscono prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e ss. del codice civile".

Allo stesso modo il capo III intitolato "COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA" regola la disciplina di tale rapporto di lavoro parasubordinato negli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 rubricati rispettivamente "DEFINIZIONE", "DURATA", "COMPENSO", "PROPORZIONALITA' E CONGRUITA' DEL COMPENSO", "CONTRATTO", "MALATTIA, INFORTUNIO E MATERNITA'", "PREVENZIONE E SICUREZZA", "RINVIO".

Le disposizioni regolamentari in questione si pongono in contrasto con l'art. 7 comma 5 bis D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 5 comma 1 D.lgs 25 maggio 2017 n.75, secondo cui, lo si ribadisce, *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni."*

La norma in esame appare ispirata, in via prevalente, dall'intento di introdurre un divieto di carattere generale a qualsiasi tipologia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), configurandosi quale intervento normativo di rilevante incidenza sull'assetto dei rapporti di lavoro parasubordinato nel settore pubblico. Tale scelta del legislatore si inserisce, infatti, nell'ambito di un più ampio e articolato disegno riformatore volto al superamento di fenomeni di precarizzazione prolungata del lavoro pubblico che nel tempo hanno inciso negativamente sui principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'eliminazione di una simile tipologia di fattispecie contrattuale risponde, pertanto, alla finalità di ricondurre l'organizzazione del lavoro alle ordinarie tipologie di impiego previste dall'ordinamento, favorendo la stabilità dei rapporti di lavoro e una più corretta programmazione delle risorse umane,

Sotto il profilo finanziario, l'intervento normativo assume rilievo anche in relazione ai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità della spesa pubblica di cui all'art. 81 Cost., in quanto mira a favorire una più consapevole e responsabile pianificazione del fabbisogno

di personale, riducendo il ricorso a soluzioni gestionali frammentarie e potenzialmente foriere di oneri non adeguatamente programmati. In tale ottica, la disposizione in esame si configura quale strumento di razionalizzazione complessiva dell'organizzazione amministrativa, funzionale a una gestione efficiente, efficace ed economicamente sostenibile dell'azione amministrativa.

Va inoltre ricordato che in sede centrale la Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare come il divieto in questione si debba ritenere applicabile soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1 luglio 2019 (termine più volte posticipato e, da ultimo come sopra ricordato, ad opera dell'art.1 co. 1131 lett. f) della L. n. 145/2018), ma non già ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, producono effetti anche in periodo successivo alla predetta data (cfr. C. conti, sez. centr. contr. legittimità, 23 dicembre 2015 n.30).

Il quadro normativo risulta infine completato da una disciplina di tipo sanzionatorio allorché venga violato il divieto normativo. Sul punto il legislatore ha infatti sancito la nullità del contratto e la responsabilità erariale a carico di chi si sia reso responsabile della stipula dello stesso, statuendo altresì la responsabilità di cui all'art. 21 decreto legislativo n. 165/2001 per i dirigenti che abbiano violato il precetto legislativo e il divieto di erogazione della retribuzione risultato.

Alla luce di quanto esposto, la Sezione raccomanda pertanto all'Ente di procedere tempestivamente alla modifica della disposizione regolamentare di cui all'art.1 nonché all'eliminazione del CAPO III intitolato "*COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA*", al fine di garantir l'allineamento del regolamento al vigente quadro normativo e di prevenire possibili profili di illegittimità, responsabilità erariale e dirigenziale, nonché criticità organizzative e finanziarie per l'ente.

2. Termini di pubblicazione incongrui

L'art. 7 del regolamento, rubricato "MODALITÀ DI CONFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI", dopo avere evidenziato come la scelta dell'incarico esterno debba avvenire previa procedura comparativa avviata dal Responsabile del servizio interessato mediante apposita determinazione, al comma 4 dispone che "*l'avviso di selezione è pubblicato, di norma per almeno giorni 5 consecutivi, e nei casi di urgenza debitamente motivati per almeno 5 giorni, all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Santena*" a cura del medesimo soggetto

Al di là dell'infelice formulazione del testo normativo che ripete la stessa durata per pubblicazione e casi di urgenza, il termine indicato risulta eccessivamente ridotto e non idoneo a garantire i principi di trasparenza, massima partecipazione e parità di trattamento

richiesti dalla legge. Esso si traduce infatti nella sostanziale impossibilità per i soggetti interessati di venire a conoscenza dell'avviso e di predisporre la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura comparativa.

Sul punto valga ricordare gli approdi della giurisprudenza contabile, la quale non ha mancato di invitare gli enti ad adottare *"un termine congruo di permanenza della pubblicazione dell'Avviso di selezione della procedura di affidamento degli incarichi, nell'Albo on line del sito web istituzionale"* soprattutto ai fini del rispetto *"dell'effettività della procedura comparativa"* (cfr. Sez. reg. contr. Piemonte n. 12/2026/REG e n. 42/2026/VSG), e della giurisprudenza amministrativa la quale ha rimarcato come *"l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3405/2010)

Ciò posto la Sezione raccomanda all'Ente di procedere alla modifica della disposizione regolamentare sopra evidenziata, predisponendo una tempistica dei termini di pubblicazione degli avvisi di selezione maggiormente chiara e congrua ai fini dell'effettività della procedura comparativa.

3. Prestazione occasionale

Il capo V intitolato *"PRESTAZIONE OCCASIONALE"* agli art. 21, 22, 23 e 24, rubricati rispettivamente *"DEFINIZIONE"*, *"COMPENSO"*, *"RESPONSABILITÀ"* e *"RINVIO"* regola una fattispecie ulteriore non riconducibile all'oggetto del regolamento riguardante specificamente *"il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni a soggetti esterni all'amministrazione"*.

La fattispecie della prestazione occasionale soggiace infatti ad una diversa regolamentazione che rinvia, nei limiti di compatibilità, alla disciplina in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. Capo III del regolamento) e, per quanto non previsto, agli artt. 2222 e seguenti del codice civile nonché a tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di prestazione occasionale (cfr art. 22 del Regolamento).

Fra le norme di legge particolare rilievo assume l'art. 54 bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, novellato in sede di conversione dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, che ha introdotto una specifica disciplina in tema di lavoro occasionale modulata con limiti soggettivi ed oggettivi.

Quanto ai limiti soggettivi deve trattarsi di attività lavorative in cui ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei pubblici utilizzatori, sommi compensi per un importo annuo non superiore a 5.000 euro (cfr. analogamente art. 21 del regolamento). Altresì ciascun

utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può sommare compensi per un importo globalmente non superiore a 5.000 euro. Inoltre ogni prestatore può operare in favore del medesimo utilizzatore per compensi non superiori a 2.500 euro complessivi e per massimo 280 ore nell'anno civile (art. 54 bis, comma 1 e 6). Si tratta inoltre di compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione attraverso un accredito emesso dall'Inps e corrispondente all'importo individuato dalle parti.

Quanto ai limiti oggettivi le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, "a) *nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali*; b) *per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi*; c) *per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato* d) *per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli*". (cfr. art. 54 bis co. 7)

Sulla base di tali rilievi la Sezione raccomanda pertanto all'Ente di procedere all'eliminazione del CAPO IV intitolato "PRESTAZIONE OCCASIONALE", al fine di garantire l'allineamento del regolamento al vigente quadro normativo in materia di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni a soggetti esterni all'amministrazione.

4. Errore materiale

Si rileva infine un errore materiale nella disposizione regolamentare di cui all'art. 13 comma 2, laddove il testo recita testualmente: "*Dal combinato disposto dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 267 /2000 il Comune di Villanova d'Asti può ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia*".

La presenza del nominativo di altro Comune nell'inciso normativo potrebbe paventare il dubbio che la predisposizione del regolamento sia risultato il frutto di un'operazione non accurata di redazione documentale, in contrasto con il canone di buon andamento dell'azione amministrativa.

Per tale ragione la Sezione raccomanda all'ente di rettificare la disposizione regolamentare in questione, evitando che per il futuro si ripropongano simili errori.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

ACCERTA

la non conformità del *"Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'Ente"*:

a) alla prescrizione normativa di cui all'art. 7 co. 5 bis D.lgs. n.165/2001 relativamente alle seguenti disposizioni:

- art. 1 nella parte in cui prevede che *"le disposizioni del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti c.c., il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma..... della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)...."*;

- artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 di cui al capo III ("COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA") rubricati rispettivamente "DEFINIZIONE", "DURATA"; "PROPORZIONALITA' E CONGRUITA' DEL COMPENSO", "CONTRATTO", "MALATTIA, INFORTUNIO E MATERNITA'", "PREVENZIONE E SICUREZZA", "RINVIO";

b) alla prescrizione normativa di cui all'art. 7 co. 6 D.lgs. n. 165/2001 relativamente alle seguenti disposizioni:

- artt. 21, 22, 23 e 24 di cui al capo IV ("PRESTAZIONE OCCASIONALE") rubricati rispettivamente "DEFINIZIONE", "COMPENSO", "RESPONSABILITA'" e "RINVIO";

c) alla prescrizione normativa di cui all'art. 1 co. 42 della L. 311/2004 relativamente alla seguente disposizione:

RACCOMANDA

all'Amministrazione comunale di Santena

di adottare idonee misure correttive per conformare il proprio regolamento alla legge vigente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, trasmettendo il nuovo testo regolamentare modificato ed approvato dalla Giunta comunale entro i successivi trenta giorni e, in particolare, di procedere:

- alla modifica dell'art.1 del regolamento come indicato in parte motiva;
- all'eliminazione del CAPO III intitolato *"COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA"* e del capo IV intitolato *"PRESTAZIONE OCCASIONALE"*;
- alla modifica della disposizione regolamentare di cui all'art. 7 co. 4 nella parte in cui prevede che *"l'avviso di selezione è pubblicato, di norma per almeno giorni 5"*

consecutivi, e nei casi di urgenza debitamente motivati per almeno 5 giorni, all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Santena", predisponendo, in conformità a quanto suggerito dalla giurisprudenza contabile e dalla giurisprudenza amministrativa, una tempistica di pubblicazione degli avvisi di selezione maggiormente chiara e congrua ai fini dell'effettività della procedura comparativa;

- alla rettifica della disposizione regolamentare di cui all'art. 13 co.2 nella parte in cui dispone *"Dal combinato disposto dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 267 /2000 il Comune di Villanova d'Asti può ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia"*, evitando che per il futuro si ripropongano errori di redazione dell'ente in contrasto con il canone di buon andamento dell'azione amministrativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente e al Sindaco del Comune di Santena, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella Camera di consiglio riunitasi in data 2 settembre 2026.

Il Relatore

Dott. Massimiliano Carnia



MASSIMILIANO
CARNIA
CORTE DEI CONTI
03.09.2026
14:34:11
GMT+02:00

Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio



ANTONIO
ATTANASIO
04.09.2026
09:02:41
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **4 settembre 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
04.09.2026
07:25:53 UTC